

proposta di legge n. 85

a iniziativa dei Consiglieri Giannini, Marangoni, Massi, Comi,

Marinelli, Sciapichetti, Giorgi

presentata in data 30 marzo 2011

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI: 14 APRILE 2004, N. 7
“DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”,
12 OTTOBRE 2009, N. 24 “DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”,
15 NOVEMBRE 2010, N. 16 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010”
28 DICEMBRE 2010, N. 20 “LEGGE FINANZIARIA 2011”.

Signori Consiglieri,

con il presente intervento legislativo si intende ricondurre le competenze di V.I.A. e di A.I.A, alle Province in coerenza con il principio di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa.

Con il presente intervento legislativo si vuole evitare il “doppio regime amministrativo” per i procedimenti di V.I.A. e quelli di A.I.A.

Alla luce dell’articolo 10 bis della l.r. 24/2009, dell’articolo 42, commi 1 e 11 della l.r. 16/2010 e dell’articolo 31 della l.r. 20/2010 è derivato che alcune Province sono pressoché esautorate di competenze per tali procedimenti e che in molti Comuni, per realizzare impianti identici o simili e gestire le stesse operazioni di recupero o smalti-

mento di rifiuti, alcune imprese dovrebbero attivare il procedimento presso la Regione e altri presso la Provincia, una evidente complicazione amministrativa.

L’articolo 31 della l.r. 20/2010 ha reintrodotto la competenza della Regione per i procedimenti di V.I.A. “interprovinciali” e per quelli relativi ad impianti di recupero o smaltimento rifiuti nei 5 Km dal confine provinciale.

La presente proposta di legge abroga l’articolo 10 bis della l.r. 24/2009, l’articolo 42 commi 1 e 11 della l.r. 16/2010 e l’articolo 31 della l.r. 20/2010, per cui l’assetto normativo torna ad essere quello precedente alla l.r. 24/2009.

Art. 1*(Modifiche e abrogazioni)*

1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), come modificata dall'articolo 31, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Legge finanziaria 2011), la parola "interprovinciale," è soppressa.

2. L'articolo 10 bis della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), l'articolo 42 comma 1 e comma 11 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) e l'articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2010, n. 20 (Legge Finanziaria 2011) sono abrogati.

Art. 2*(Disposizioni transitorie)*

1. I procedimenti di V.I.A., di autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall'articolo 213 del d.lgs. 152/2006, le cui domande sono state presentate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 10 bis della l.r. 24/2009 ed in vigenza dello stesso, come introdotto prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Provincia competente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.